COMUNE DI BACOLI

(Prov.di Napoli)

ART. 1 COMUNE DI BACOLI

1 - Il Comune di Bacoli, riconosciuto con R.D. 19 gennaio 1919, n.111, è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, dalle norme del presente Statuto e dai regolamenti.

Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, economico, culturale e turistico.

Ha autonomia normativa, statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

Ha autonomia impositiva e finanziaria ispirata al principio della regolarità contributiva, secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

L'Ente locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge per le materie di competenza statale e/o regionale, dallo statuto e dai regolamenti per le materie attribuite alla competenza locale.

Esso si fregia del titolo di Città, concesso con il Decreto del Presidente della Repubblica del 26/06/2008. La sede del Comune, degli Organi Istituzionali e degli uffici centrali è ubicata nel capoluogo.

- 2 Esso si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della sua attività e dei suoi fini istituzionali. Il Comune esercita, altresì, l'autonomia normativa attraverso l'adozione di regolamenti riservati agli EE.LL. nel rispetto dell'art.4, comma 4 legge 131/2003.
- 3 Esso realizza l'effettiva partecipazione di tutti i Cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.
- 4 Il Comune di Bacoli informa la propria attività amministrativa al metodo della programmazione, valorizzando la cooperazione con la Regione e con gli altri Enti Locali, alle esigenze della più ampia partecipazione e del decentramento e della sussidarietà, riconoscendo il diritto dei cittadini di Enti e Associazioni che rappresentano istanze di interessi sociali, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle scelte programmatiche ed amministrative, in conformità del presente Statuto.
- 5 Il Comune garantisce, secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali, la più ampia informazione sull'attività Amministrativa, come presupposto della partecipazione dei cittadini.

Il vice Segretario Generale Dr. Vincenzo Pedaci

COMUNE DI BACOLI

(Prov.di Napoli)

ART. 2

STEMMA E GONFALONE

1. Lo stemma del Comune di Bacoli, ufficialmente rappresentato sul Gonfalone, sul sigillo

e su ogni altro documento, rappresenta uno scudo tripartito;

2. Esso reca nella sezione inferiore una imbarcazione in navigazione preceduta da una

colomba in volo, rappresentazione simbolica dell'origine di Cuma. Le due sezioni superiori

riportano, in senso orario, la "B" iniziale del nome del Comune e cinque stelle, che

rappresentano il capoluogo, Bacoli, e le quattro frazioni;

3. il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze ed

ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in manifestazioni locali od

extracomunali.,

4. L'uso e la riproduzione dello Stemma per fini non istituzionali sono vietati.

Il vice Segretario Generale Dr. Vincenzo Pedaci

COMUNE DI BACOLI

(Prov.di Napoli)

ART. 4 PRINCIPI GENERALI

- 1 L'azione amministrativa del Comune di Bacoli è ispirata ai seguenti principi generali:
- a) principio di sussidiarietà, articolato sia in senso verticale che orizzontale;
- b) la promozione del pieno sviluppo umano;
- c) collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promozione della partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa;
- d) piena valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-culturale, del turismo, delle risorse lacuali e marine;
- e) promozione ed incentivazione della politica dei servizi, dell'artigianato locale, della valorizzazione dell'apparato industriale esistente e delle risorse agricole.
- f) principio della regolarità tributaria, anche locale, e contributiva, tra tutti i Cittadini.

A tali fini:

- attua una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza e la libertà dei cittadini;
- attua una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica, garantendone lo sviluppo in armonia con la conservazione delle condizioni ambientali, culturali, storiche, archeologiche, sociali e turistiche del luogo;
- concorre alla costituzione e conservazione di parchi naturali e riserve marine;
- adotta misure adeguate per la difesa del suolo e del sottosuolo;
- adotta i provvedimenti necessari per eliminare e prevenire le cause di inquinamento atmosferico, marino e delle sorgenti;
- concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali con particolare riguardo alla sicurezza sociale, ai trasporti, all'istruzione e alla promozione culturale, all'educazione permanente, alle attività sportive e all'impiego del tempo libero;
- attua una politica tesa ad ostacolare e prevenire il diffondersi sul territorio della tossicodipendenza e della criminalità;
- riconosce pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi;
- promuove la tutela ed il rispetto delle diversità linguistiche, culturali, religiose e politiche;
- il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo;
- promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione;
- ricerca, nello spirito di solidarietà, i modi per favorire e promuovere l'integrazione sociale degli immigrati garantendo il rispetto dei loro diritti;
- subordina l'erogazione di servizi e il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, al rispetto del principio della "regolarità contributiva e tributaria, anche locale", sul presupposto che il rispetto degli obblighi contributivi e tributari rappresenta principio etico oltre che giuridico;
- adotta ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione del proprio territorio della propria comunità sociale e del proprio contesto economico.

Il Vice Segretario Generale Dr. Vincenzo Pedaci

COMUNE DI BACOLI

(Prov.di Napoli)

ART. 18 CONSIGLIERI COMUNALI

- 1 Il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali, sono stabiliti dalla legge della Repubblica.
- 2 Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73 del D. Lgs. 267/2000 con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei canditati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art.73.
- 3 I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi formati ciascuno da almeno due consiglieri, secondo le norme del Regolamento interno, designando per ciascun gruppo, un capogruppo. La designazione del capogruppo viene comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta. Nelle more della comunicazione al Consiglio Comunale del nome del capogruppo di ciascun gruppo, ne svolge le funzioni il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali nelle ultime consultazioni.
- 4 I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa sulle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio; essi possono, altresì, presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
- 5 Nelle sedute che recano all'Ordine del Giorno esclusivamente lo svolgimento di interrogazioni od interpellanze non è ammessa la verifica del numero legale.
- 6 L'esercizio dei diritti di cui al comma IV, e quello di ottenere notizie ed informazioni dagli uffici del Comune, nonchè dalle sue aziende ed Enti dipendenti, è disciplinato dal regolamento.
- 7 I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto di ufficio nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.
- 8 Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo generale, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga dei consiglieri dimessisi nei casi previsti dall'art.141 c.1, lett. b3) del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

9 – I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute di Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato senza giustificato motivo, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7.8.90, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del C.C. eventuali documenti probatori, nei termini stabiliti dal Regolamento del C.C. Trascorso questo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

10 – All'ufficio del Presidente del C.C. e ad ogni gruppo consiliare, con le modalità previste dal Regolamento, vengono garantiti i mezzi per il funzionamento (la sede ed il personale).

10 bis – Il Sindaco può incaricare un consigliere comunale di svolgere attività di studio su determinate materie, compiti di collaborazione circoscritti all'esame ed alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Il Vice Segretario Generale Dr. Vincenzo Pedaci

COMUNE DI BACOLI

(Prov.di Napoli)

ART. 24

IL SINDACO

- 1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed è titolare della rappresentanza legale dell'Ente. Esso sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
- 2. La rappresentanza legale dell'Ente è riconosciuta anche al responsabile dell'Avvocatura Comunale, il cui funzionamento è demandato all'apposito regolamento.
- 3. Omissis......

Il Vice Segretario Generale Dr. Vincenzo Pedaci Il Sindaco

Dr. Ermanno Schiano